



Decreto Dirigenziale n. 171 del 27/06/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI ACQUE CALDE SOTTERRANEE RILASCIATA CON D.P.G.R.C. N° 10705 DEL 29/06/1999 ALLA SOCIETA' "EREDI DI ESPOSITO VITO DI MIGLIACCIO ANGELA E FIGLIE S.N.C." IN COMUNE DI FORIO (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 10705 del 29/06/1999 la società "Eredi di Esposito Vito di Migliaccio Angela e Figlie s.n.c." - c.f.: 00556050631 - con sede in Forio (NA) alla Via T. Cigliano n° 5, legalmente rappresentata dai soci Amministratori Sig.ra Esposito Giuseppina, nata a Forio il 15/04/58 ed ivi residente alla via T. Cigliano n. 27 e Sig. ra Migliaccio Angela, nata a Forio (NA) il 13/12/21 ed ivi residente alla via T. Cigliano 19, è stata autorizzata, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n° 2282/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ad utilizzare fino al 31/12/2000, per il complesso alberghiero denominato "Hotel San Francesco" sito in Forio (NA), le acque calde sotterranee e l'energia ad esse associata mediante il pozzo ubicato su territorio dello stesso comune e riportato sull'unità planimetria catastale alla p.lla n° 259 - foglio n° 7;
- b. che con istanza del 14/02/2000, acquisita al prot. n. 580 del 15/02/2000 la società "Eredi di Esposito Vito di Migliaccio Angela e Figlie s.n.c." ha chiesto la proroga dell'autorizzazione rilasciata con il D.P.G.R.C. n° 10705/1999;
- c. che con D.D. n° 550 del 26/05/2002, per le motivazioni nello stesso riportate, è stata confermata l'efficacia e la validità del D.P.G.R.C. n° 10705 fino al 31/12/2002;
- d. che con nota prot. 2004.0956764 del 02/12/2004, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito: Settore), a conclusione dell'iter istruttorio teso al rinnovo/proroga dell'autorizzazione ha chiesto alla società "Eredi di Esposito Vito di Migliaccio Angela e Figlie s.n.c." la documentazione indispensabile per l'emissione del relativo decreto, di cui alla precitata istanza 580/2000;
- e. che con nota del 23/03/2005, acquisita al prot. 2005.0255477 del 23/03/2005, la Sig.ra Giuseppina Esposito, nella qualità di legale rappresentante della società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e Sorelle" formata a seguito del decesso della madre Migliaccio Angela, rappresentante legale della società "Eredi di Esposito Vito di Migliaccio Angela e Figlie s.n.c.", avvenuto il 18/04/2002, invece di produrre la documentazione richiesta finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione in questione, ha chiesto il trasferimento del fascicolo al Servizio "Acque Minerali" del Settore, ai fini del rilascio di concessione termale, sulla scorta del rinvenimento del decreto di riconoscimento della terapeuticità delle acque in questione, rilasciato dal Ministero della Sanità con decreto n. 2683 del 24/01/1991;
- f. che con nota prot. 2005. 0354682 del 26/04/2005, mai riscontrata, il Settore ha chiesto, ai sensi del D.D. n. 1268 del 04/08/2003, alla Società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e Sorelle", la documentazione necessaria;
- g. che, successivamente, con istanza del 27/12/2005, acquisita al prot. 2006.0010274 del 04/01/2006, la sig.ra Baggio Vittoriana, sulla scorta della disponibilità del complesso alberghiero Hotel San Francesco acquisita con l'atto "Affitto ramo d'azienda" per notaio Stefano Boccieri in Forio (NA), registrato al n. 52 – serie 2 – in data 26/01/2005, stipulato con la Società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e sorelle", ha chiesto il rilascio di concessione di sfruttamento delle acque termominerali a servizio dell'Hotel San Francesco;
- h. che pertanto il Settore ha avviato l'iter istruttorio per il rilascio ex novo di concessione di acque termo-minerali in capo alla sig.ra Baggio Vittoriana; rilascio che non si è mai formalizzato per carenza di documentazione e parere negativo dell'A.S.L. Napoli 2 Nord rilasciato con nota prot. 474 del 22/10/2009, acquisita al prot. 2009. 1005209 del 20/11/2009;

PRESO ATTO:

- a. che l'autorizzazione di cui al D.P.R.G. 10705/99 e D.D. A.G.C.12-03 n. 55/2002 risulta

- definitivamente scaduta in data 31/12/2002, e che non è stata rinnovata per la mancata presentazione della documentazione richiesta con la succitata nota prot. 2004.0956764 e prot. 2005.0354682 del 26/04/2005 e per l'abbandono, di fatto, dell'istanza originariamente proposta;
- b. che inoltre, nell'atto d'affitto di ramo d'azienda richiamato alla precedente lettera "g", all'art. 4, 4° capoverso si legge che: *"la società Vitangela snc locatrice, consente alla Sig. Baggio Vittoriana, conduttrice, di utilizzare gratuitamente e pienamente il pozzo, predetto, per l'emungimento dell'acqua termale a servizio della piscina termale e dell'albergo in fitto, nonché chiedere a suo nome eventuali autorizzazioni per altri tipi di sfruttamento;*
 - c. che la coltivazione delle risorse idrotermominerali (ivi comprese le piccole utilizzazioni locali) è consentita soltanto a chi ne abbia avuto l'autorizzazione, ovvero la concessione, configurandosi il relativo diritto *intuitu personae*;
 - d. che il "regolamento" approvato con la richiamata delibera G.R. n. 2282/1993 (ed alla stessa allegato), pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 20/9/1993., all'art. 2.2.2. prevede che *"L'utilizzazione della sorgente è riservata esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione"*;
 - e. che il decreto stesso di autorizzazione impone l'obbligo di coltivare la miniera direttamente in capo al concessionario; esso dispone, all'art. 5, che *"Qualunque trasferimento della presente deve essere preventivamente autorizzato ... Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'amministrazione quanto fra le parti"*, ed all'art. 7, che *"Costituiscono motivi di decadenza. a) il trasferimento a terzi della presente senza la preventiva autorizzazione....."*;
 - f. che quanto precede corrisponde al disposto dell'art. 15 della L. 9/12/1986, n. 896 ed all'art. 2.1.5 del citato allegato della delibera di G.R. n. 2282/1993;
 - g. che il passaggio della disponibilità e dello sfruttamento delle risorse in capo alla Sig.ra Baggio Vittoriana convenuto con il predetto atto di affitto ramo di azienda è quindi radicalmente nullo e, comunque, improduttivo *ab origine* di effetti *inter partes* e verso l'Amministrazione regionale;
 - h. che la violazione dell'art. 5 dello stesso decreto autorizzatorio integra, altresì, un motivo di decadenza del relativo rapporto;

PREMESSO, altresì:

- a. che con nota raccomandata a/r. prot. 2011.0847314 del 09/11/2011, notificata il 10/11/2011 alla "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e sorelle" e, per compiuta giacenza, alla Sig.ra Baggio Vittoriana, il Settore ha dovuto conseguentemente dichiarare, con valenza ricognitiva, l'inefficacia *ab origine ex lege* dell'atto di disposizione dell'autorizzazione innanzi richiamato (atto di affitto di ramo d'azienda del 26/01/2005), autorizzazione peraltro scaduta a far data dal 31/12/2002, e ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, l'avvio del procedimento volto alla formale dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione (atto di ricognizione e comunicazione di avvio di procedimento di decadenza);
- b. che l'avvio di detto procedimento risulta motivato dalla circostanza che si è realizzato il trasferimento dello sfruttamento delle risorse di cui al D.P.R.G.C.. n° 10705/1999 dalla società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e sorelle" alla Ditta "Baggio Vittoriana", in ogni caso senza la preventiva autorizzazione del Settore, così come innanzi esplicitato;
- c. che con raccomandata a/r del 21/12/2011, acquisita al prot. 2011.0973474 del 22/12/2011, l'Avv.to Vito Amalfitano, nella qualità di difensore di Esposito Giuseppina, amministratrice della società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e sorelle", ha presentato osservazioni in merito a quanto contestato;

RILEVATO:

- a. che dalle osservazioni presentate non emerge nessuna motivazione valida che determini il venir meno dell'obbligo di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e stante quanto previsto nel più volte citato decreto di autorizzazione; in particolare:
 - a.1. la richiesta di proroga/rinnovo dell'autorizzazione e quella successiva di trasformazione della stessa in concessione di acque termo-minerali della sig.ra Esposito Giuseppina non hanno avuto esito positivo in quanto la stessa società non ha mai presentato la dovuta

documentazione richiesta con le succitate note prot 2004.0956764 del 02/12/2004 e prot. 2005. 0354682 del 26/04/2005 (note che di fatto non potevano essere riscontrate in quanto la stessa aveva già trasferito le strutture, compreso quelle necessarie per lo sfruttamento delle risorse, con l'atto "Affitto ramo d'azienda", alla sig.ra Baggio Vittoriana, senza fare alcuna comunicazione al Settore, così come stabilito dal decreto di autorizzazione 10705/99;

- a.2. l'istanza di rilascio (e non di proroga) prot. 2006.0010274 del 04/01/2006, presentata dalla sig.ra Baggio Vittoriana, ha ad oggetto esclusivamente il rilascio di concessione per lo sfruttamento di acque termali ed è stata istruita regolarmente dal Settore come richiesta ex novo; la relativa richiesta di integrazione (prot. 44649 del 17/01/2006) non lascia adito a dubbi sul fatto che si riferisse a procedimento di rilascio (anche se, per mero errore materiale, nell'oggetto della stessa nota è indicato "proroga"). La Concessione, tra l'altro, non è stato possibile rilasciarla per carenza di documentazione e per l'intervenuto parere negativo dell'A.S.L. Pertanto non potevano nutrire nessun legittimo affidamento al rilascio della proroga, ovvero al rinnovo dell'autorizzazione per acque calda sotterranee, né la società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e Sorelle", né la sig.ra Baggio Vittoriana; la prima perché non ha mai presentato la documentazione espressamente richiesta ai fini della proroga e ha poi abbandonato l'istanza, chiedendo successivamente la trasformazione dell'autorizzazione scaduta in concessione termale; la sig.ra Baggio Vittoriana perché non è mai subentrata nella precedente istanza (e quindi nel precedente procedimento, nel frattempo abbandonato) ma è subentrata solamente nell'istanza di concessione ex novo di acque termali, oltre che - in virtù del richiamato atto di affitto di ramo d'azienda - nella possibilità di effettuare (in ragione della disponibilità delle strutture) uno sfruttamento di risorse idrotermominerali che, se concretizzatosi, sarebbe abusivo..La prova evidente che il Settore ha trattato l'istanza della sig.ra Baggio Vittoriana come di rilascio ex novo è rappresentata dalla nota. 2010.0406983 del 10/05/2010 con cui, nel comunicare che non era possibile rilasciare la concessione per i motivi di cui alla lett. h, si invitava la stessa sig.ra Baggio a presentare nuova istanza di rilascio in conformità all'allegato "E" del regolamento n. 10/2010, di attuazione della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii, che nel frattempo era entrato in vigore;

CONSIDERATO che con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, successivamente modificata e integrata, è stata approvata la *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2010, n. 95, è stato emanato il relativo regolamento n. 10/2010;

RITENUTO, pertanto:

- a. di dover provvedere alla formale dichiarazione di decadenza del rapporto di autorizzazione derivante dal precitato D.P.G.R.C. n° 10705/1999, ai sensi dell'art. 7 del decreto stesso, per violazione degli obblighi sanciti in capo al titolare dell'autorizzazione dall'art. 5 del decreto medesimo, a tutela del patrimonio indisponibile regionale e ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate e concordemente con il combinato disposto dall'art. 14, dell'art. 18, comma 1, lett. h) e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.;
- b. di dover affidare le pertinenze (pozzo e condotte) in custodia al Sindaco del Comune di Forio (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n°10/2010;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare il pozzo chiuso, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro);

VISTI:

- a. la legge regionale n° 8 del 29/07/2008 - *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente* e ss.mm.ii;
- b. il Regolamento di attuazione della L.R. 8/2008, n. 2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/10;
- c. le ulteriori disposizioni normative innanzi richiamate;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Professionale del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni innanzi indicate che qui si intendono integralmente riportate

1. **l'autorizzazione di cui al D.P.G.R.C. n° 10705 del 29/06/1999** rilasciata alla società "Eredi di Esposito Vito di Migliaccio Angela e Figlie s.n.c" - c.f.: 00556050631 - con sede in Forio (NA) alla Via T. Cigliano n° 5, per l'utilizzo, nel complesso alberghiero denominato "Hotel San Francesco" sito in Forio (NA), delle acque calde sotterranee mediante prelevamento dal pozzo ubicato alla particella catastale n° 259 - foglio n° 7 dello stesso comune, di cui all'allegata planimetria che è parte integrante del presente provvedimento, **è formalmente dichiarata cessata per decadenza**, ai sensi dell'art. 7 del decreto stesso, per violazione degli obblighi sanciti in capo al titolare dell'autorizzazione dall'art. 5 del decreto medesimo, a tutela del patrimonio indisponibile regionale e ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate e concordemente con il combinato disposto dell'art. 14, dell'art. 18, comma 1, lett..h) e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii;
2. Il Sig. Sindaco del comune di Forio (NA) è nominato custode del pozzo e delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n°10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 2.1. chiudere il pozzo impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 2.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR), entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
4. Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - all'Assessore Regionale delegato per la materia delle acque minerali e termali;
 - all' Area Generale di Coordinamento 15 - LLPP;
 - al Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta dell'A.G.C. 02;
 - al Sindaco del Comune di Forio (NA), per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione all'Albo comunale,
 - all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - all'AS.L NA 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione Isola d'Ischia, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - alla società "Vitangela s.n.c. di Esposito Giuseppina e Sorelle" e, per conoscenza, alla ditta "Baggio Vittoriana";
 - al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale.

Ing. Sergio Caiazza